

## **Le domande più ricorrenti sull'Imposta di Soggiorno**

### **Chi deve pagare l'imposta di soggiorno? E come si calcola?**

L'imposta di soggiorno è dovuta fino a un massimo di 7 notti consecutive dai soggetti non residenti, che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Agerola. Si calcola moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi il risultato ottenuto per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza.

### **Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano?**

Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata.

Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 ( $2 \times 3$ ), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 ( $2 \times 5 + 3 \times 1$ ).

### **Se l'ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un'altra, come si calcola l'imposta dovuta?**

Nel caso in cui i pernottamenti avvengano in strutture ricettive diverse, il primo gestore dovrà far pagare l'imposta per i pernottamenti nella propria struttura. Invece, il gestore della struttura successiva dovrà tener conto dei pernottamenti nella precedente struttura, risultanti dalla ricevuta di pagamento dell'imposta che l'ospite è tenuto a presentare fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi. In questo caso, si consiglia di fare una copia di questa ricevuta di pagamento.

### **Se un cliente alloggia 3 notti in un albergo e poi passa in un altro albergo per le successive 3 o 4 notti, ai fini dell'imposta di soggiorno, è corretto che il secondo albergo consideri il soggiorno precedente (se c'è continuità) e quindi non incassi più l'imposta dal 8° giorno?**

Sì, nel caso di trasferimento da una struttura ricettiva all'altra senza interruzione nei pernottamenti, il cliente pagherà complessivamente non più di 7 notti.

Sarà cura del responsabile della seconda struttura applicare correttamente l'imposta, su richiesta del cliente, corredata da copia della ricevuta di pagamento dell'imposta dei pernottamenti nella prima struttura.

### **Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'imposta di soggiorno?**

Gli accordi commerciali tra albergatori e tour operator hanno rilevanza solo tra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'imposta di soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.

### **Se nel mese non ho nessun pernottamento devo ugualmente effettuare la dichiarazione?**

Sì, il gestore dovrà compilare la dichiarazione ponendo a zero tutti i campi.

### **Ho un appartamento a uso turistico ma l'ho dato in gestione all'agenzia. Mi devo iscrivere comunque al portale dei servizi?**

Nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di agenzie immobiliari ed agenzie immobiliari-turistiche con incarico di mandato o un contratto che ne regola la gestione, la registrazione, la dichiarazione trimestrale e il versamento al Comune sono a carico delle suddette agenzie.

**Ai fini della "Registrazione" per l'imposta di soggiorno, se gestisco due o più strutture ricettive, quante iscrizioni devo effettuare?**

La Registrazione è collegata al codice fiscale o partita iva.

Se le strutture sono inserite nella stessa contabilità fiscale allora la registrazione è unica.

**Non ho fatto la dichiarazione, posso farla in ritardo?**

contattare [l'ufficio Tributi](#).

**Non ho presentato la dichiarazione perché non ho avuto nessun pernottamento nel mese. Ho commesso un'infrazione?**

Sì, perché la dichiarazione va presentata anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, altrimenti si può essere sanzionati per omessa dichiarazione.

**La mia struttura è una "casa vacanze" non classificata e non ha partita IVA nè codice fiscale cosa devo mettere nella causale del versamento?**

Dovrà inserire il codice fiscale del proprietario della struttura che svolge l'attività ricettiva.

**Per quietanza di pagamento si intende che la struttura ricettiva deve emettere ricevuta o l'amministrazione comunale rilascia appositi bollettini?**

Non sono previsti appositi bollettini ma nulla vieta che il gestore ne stampi/acquisti di propri per emettere ricevuta in modo separato da quella del pernottamento (come nulla vieta di inserire il tutto in fattura).

**Il gestore della struttura come considera l'imposta di soggiorno nelle ricevute fiscali da rilasciare al turista?**

L'amministrazione lascia liberi i gestori delle strutture ricettive di utilizzare le modalità più idonee alla propria struttura organizzativa purchè venga riscossa e riversata l'imposta e adempiuti gli obblighi dichiarativi.

**Gli ospiti che soggiornano per lavoro come operai, rappresentanti, studenti, etc. sono soggetti all'imposta di soggiorno?**

Sì, l'imposta ha come base imponibile il pernottamento in strutture ricettive senza distinzione delle motivazioni per le quali l'ospite soggiorna, salvo [esenzioni e riduzioni previste dal regolamento](#).

**Come funziona l'esenzione e la riduzione per i ragazzi?**

Fino al compimento dei 18 anni, i ragazzi sono esenti.

**Se un dipendente di una ditta, che lavora in trasferta nel Comune di Agerola, arriva il lunedì e va via il venerdì, deve pagare l'imposta di soggiorno?**

Si, deve pagare l'imposta per tutti i 5 giorni di pernottamento.

Diverso se il contratto prevede la disponibilità della camera senza soluzione di continuità per cui il soggetto pagherà solo i primi 5 giorni (ma paga ed ha la disponibilità di pernottare tutte le notti, compreso il sabato e la domenica).

**Hanno diritto all'esenzione l'autista e la guida turistica di gruppi con almeno 8 persone che alloggiano in altro albergo rispetto al gruppo?**

Si. L'autista e la guida dovranno però produrre al gestore un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il loro ruolo e la struttura ricettiva nella quale è ospitato il gruppo.

**Se un turista arriva il 31 ottobre e va via il 1 novembre, ai fini del calcolo dell'imposta di soggiorno, e quindi anche della dichiarazione, il gestore deve considerare tale pernottamento ricadente nella tariffa piena o ridotta?**

Il gestore deve considerare il pernottamento del 31 ottobre ricadente nella tariffa piena in quanto si tiene conto del giorno in cui il turista è arrivato.

Questo regola vale per qualsiasi pernottamento che sia a cavallo tra i due periodi.

**Dove sono reperibili tutte le informazioni relative all'imposta di soggiorno?**

La normativa, le faq, la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta e i riferimenti da contattare per ogni eventuale informazione saranno disponibili sul sito internet del comune di Agerola.

**Sono previste esenzioni?**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Agerola;
  - b. I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti dei Comuni gemellati con Agerola;
  - c. I soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto diciotto anni di età o hanno compiuto settantacinque anni di età;
  - d. I soggetti che pernottano per oltre sette notti, dopo la settima notte di pernottamento;
  - e. Gli autisti di pulmann e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per un accompagnatore ed eventualmente sia presente per un autista di un gruppo minimo di otto persone. Per il doppio autista e il doppio accompagnatore l'esenzione si applica nel solo caso di gruppo superiore a venticinque turisti;
  - f. Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
  - g. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - h. I diversamente abili che dovranno esibire al gestore apposita documentazione ed un loro accompagnatore;
  - i. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

**L'applicazione dell'esenzione è però subordinata al rilascio al gestore della struttura**

**ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni .**

**Come si rilascia al cliente la ricevuta dell'imposta pagata? L'importo è soggetto ad IVA o no?**

L'imposta di soggiorno è sempre esente dall'applicazione dell'Iva. Si potrà inserire la somma per l'imposta nella fattura del fuori campo Iva, oppure fare una ricevuta a parte utilizzando l'apposito blocco fornito in dotazione dal Comune.

**Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?**

Il gestore ha il dovere di conservare le fatture/ricevute effettuate per 5 anni ed esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate.

**Come si trasmette la certificazione alla fine di ogni mese?**

La dichiarazione va compilata ed inviata entro quindici giorni del mese successivo utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Agerola.

**Se non ci sono stati ospiti, si deve fare la dichiarazione o no?**

Se non ci sono stati ospiti, la dichiarazione deve essere comunque effettuata, indicando zero presenze, anche per il singolo mese.

**Come deve essere riversata l'imposta al Comune?**

Tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale o pagamento con bollettino postale e bonifico sul conto del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese. Se la scadenza cade in giorno di sabato o festivo il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora l'importo del versamento mensile non sia superiore a € 15,00 (quindici), il versamento è rinviato al mese successivo, fermo restando l'obbligo mensile delle dichiarazioni di cui al precedente punto 3).

**Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l'imposta?**

Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno *è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31 ottobre 2012 ed è in vigore dal 1 gennaio 2013. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale, che è la legge sul federalismo municipale (D. Lgs. 23/2011).*

Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune.

Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.